



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 52 DEL 13-10-2020** **N. Reg.Gen. 410 del 13-10-2020**

**OGGETTO: CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE A.V.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA S - SEGRETARIO**

**Vista** la richiesta inoltrata dal dipendente ANGELINI VINCENZO, inquadrato/a nella categoria C1 (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, relativa alla fruizione di un periodo di congedo per i genitori, in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per i giorni 24.03.2020 – 25.03.2020 – 28.03.2020 – 24.04.2020 – 15.05.2020 – 20.05.2020 – 13.06.2020 – 16.06.2020 – 23.06.2020 – 26.06.2020, per un totale di n. 10 giorni;

**Considerato** che, secondo quanto previsto dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a decorrere dal 5 marzo e ss.mm.ii., per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa;

**Rilevato** altresì che:

- gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., dal 5/3/2020, sono automaticamente trasformati nel nuovo congedo, con diritto alla relativa indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, fermo restando il limite complessivo dei 15 giorni, nonché il possesso dei requisiti necessari;
- la fruizione del nuovo congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il limite d'età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 e s.m.i., iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari;
- lo specifico congedo e la relativa indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano usufruendo di analoghi benefici;
- l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

**Viste** le dichiarazioni fornite dal dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti e le modalità di fruizione del congedo rispetto all'altro genitore, come previsto dalla richiamata normativa;

## DETERMINA:

- 1) di riconoscere al/alla dipendente t.d ex art. 50bis D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ANGELINI VINCENZO, inquadrato/a nella categoria C1(C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, il diritto sancito dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarlo ad assentarsi dal lavoro per i giorni 24.03.2020 – 25.03.2020 – 28.03.2020 – 24.04.2020 – 15.05.2020 – 20.05.2020 – 13.06.2020 – 16.06.2020 – 23.06.2020 – 26.06.2020, per un totale di n. 10 giorni;
- 2) Considerato che il conguaglio verrà effettuato come segue:
  - 4 giorni nella mensilità di ottobre
  - 3 giorni nella mensilità di novembre
  - 3 giorni nella mensilità di dicembre.
- 3) di prendere atto che al dipendente per il predetto periodo di assenza spetta il 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Raffaela Silvestrini

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 13-10-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario  
Daniele Mitolo

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 16-10-2020 R.A. n. 657.

Borbona, 16-10-2020

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---